

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Titolo IV

Studenti: Norme di Vita Scolastica

Art. 19 Diritti e doveri

Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli 2 e 3 del DPR n. 249 del 24/06/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Art. 20 Organo di garanzia

Ogni anno si procede all'istituzione dell'organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Per quanto attiene alle modalità di composizione di detto organo si rinvia all'ad. 39 del presente regolamento.

Art. 21 Ingresso a scuola degli studenti

L'ingresso a scuola è regolato di anno in anno dal Collegio dei docenti nella sua prima seduta.

I ritardatari sono ammessi all'inizio della seconda ora, solo se muniti di autorizzazione firmata dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore.

I ritardi vanno rilevati nel giornale di classe e sul libretto dello studente, che il genitore deve controfirmare per il giorno successivo.

L'entrata dopo la seconda ora può essere consentita solo nel caso in cui la presidenza l'abbia preventivamente autorizzata sulla base di una documentazione idonea.

Gli abituali ritardi vengono segnalati alle famiglie.

Art. 22 Intervallo

Durante l'intervallo gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso e prudente e ad attenersi alla normativa antifumo.

Il personale collaboratore scolastico è tenuto, per proprio profilo professionale, alla vigilanza degli allievi durante gli intervalli o i brevi periodi di assenza dei docenti delle classi.

La sorveglianza delle classi durante l'intervallo è assicurata dai docenti in servizio alla terza ora.

Art. 23 Normativa antifumo

E' fatto divieto di fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni e in generale nell'ambito dell'edificio scolastico. I contravventori, indipendentemente dalla componente a cui appartengono, incorrono nelle pene previste dalla vigente normativa.

Art. 24 Uso del telefono cellulare

L'uso del telefono cellulare e di altri apparecchi elettronici (videocamere, fotocamere digitali) non è consentito durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 25 Uscita degli allievi durante le lezioni

L'uscita degli allievi dalla classe è consentita soltanto nei casi in cui il docente ne riconosca l'effettiva necessità.

Art. 26 Libretto personale dell'allievo

Ogni studente è tenuto a portare sempre con sé il libretto personale che, all'inizio dell'anno, deve essere ritirato da un genitore o da chi esercita la patria potestà, previa apposizione della propria firma sullo stesso libretto, in presenza di un addetto della segreteria.

Ai genitori degli studenti maggiorenni è data facoltà di delegare per iscritto il proprio figlio a giustificare personalmente le proprie assenze; del conferimento di tale delega deve comparire

traccia sul libretto stesso. Il libretto viene utilizzato per giustificare assenze, ritardi e uscite anticipate e per registrare i voti conseguiti in ogni singola materia.

Art. 27 Assenze degli allievi

Lo studente che per qualsiasi motivo sia stato assente dalle lezioni ha per legge l'obbligo di presentare giustificazione scritta al rientro in classe.

Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante il libretto personale e devono sempre essere firmate dal genitore, da chi esercita la patria potestà o dall'alunno maggiorenne provisto di delega (vedi ad. 25, comma 2).

Le giustificazioni vanno sempre presentate al docente della prima ora, che è tenuto ad annotarle sul registro di classe. L'allievo che risulti sprovvisto del proprio libretto è tenuto comunque a regolarizzare la sua posizione entro il giorno successivo.

Il dirigente scolastico o uno dei suoi collaboratori hanno la facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza.

La partecipazione alle uscite didattiche, agli IDEI e alle attività integrative alle quali ci si è iscritti è obbligatoria; pertanto anche le assenze registrate durante queste attività vanno regolarmente giustificate.

In presenza di particolari anomalie nelle assenze, la scuola si impegna ad informare tempestivamente le famiglie.

Art. 28 Uscita dalla scuola

Al termine dell'ultima ora di lezione, gli alunni sono tenuti ad avviarsi ordinatamente verso l'uscita.

L'uscita anticipata è consentita per motivi documentati o documentabili; in tali casi tutti gli alunni minorenni devono essere prelevati da un genitore o da chi esercita la patria potestà. Gli alunni maggiorenni sprovvisti della delega di cui all'ad. 5, comma 2 devono invece presentare la richiesta di uscita anticipata firmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà.

L'uscita anticipata di una classe è prevista solo se il servizio non può essere garantito. In tal caso le famiglie degli alunni minorenni saranno preavvisate almeno un giorno prima con comunicazione scritta da controfirmare. Oppure qualora ciò non fosse possibile, previa risposta di consenso alla richiesta di autorizzazione inoltrata telefonicamente dall'Istituto.

L'ingresso posticipato di una classe è previsto solo se il servizio non può essere garantito. In tal caso le famiglie degli alunni minorenni saranno preavvisate almeno un giorno prima con comunicazione scritta da controfirmare.

Art. 29 Responsabilità civile e assicurazione

Tutti gli studenti sono assicurati contro gli infortuni che possono accadere durante lo svolgimento delle attività scolastiche nel normale orario delle lezioni. La copertura assicurativa è prevista per l'intero anno scolastico. La scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa nei casi qui di seguito contemplati:

- a. sciopero o assemblea sindacale del personale docente e del personale ATA;
- b. abbandono delle lezioni da parte degli studenti che intendano partecipare in massa a manifestazioni collettive;
- c. permanenza degli studenti in istituto nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane

Art. 30 Uso delle strutture

E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Ciascun allievo, pertanto, risponde personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un computer con periferiche, una postazione di un'aula speciale o di un laboratorio.

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo viene attribuito in solido a chi occupava la postazione danneggiata o all'intera classe, a seconda dei casi.

Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul conto corrente postale dell'Istituto.

Art. 31 Responsabilità in caso di furto

Pur cercando di esercitare una costante vigilanza per impedire il verificarsi di furti, l'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

Art. 32 Assemblee

Gli allievi sono invitati a prendere parte in maniera ordinata e attiva alle assemblee di classe e di istituto, che rappresentano un'occasione rilevante di crescita culturale e democratica.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.

Subordinatamente alla disponibilità dei locali, è consentito lo svolgimento in orario extra-scolastico di un'altra assemblea mensile.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, il cui nominativo deve essere indicato dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto, che è tenuto ad esprimersi sia sulla congruità dell'iniziativa con gli obiettivi educativi e formativi enunciati nel POF, sia sugli aspetti dell'eventuale imputazione della spesa ai capitoli del bilancio.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari, di lavori di gruppo e di assemblee dei rappresentanti di classe degli studenti. Lo svolgimento delle assemblee è consentito fino a trenta giorni prima della fine delle lezioni. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti.

Gli studenti che non intendono presenziare all'assemblea di istituto non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula. Se il loro numero è inferiore a sei, possono essere aggregati ad altre classi. Gli allievi aggregati, fino ad un massimo di trenta, saranno assistiti dal docente con maggior numero di allievi. Gli alunni che partecipano all'assemblea vi rimangono fino allo scioglimento della stessa.

Per lo svolgimento dell'assemblea di classe gli studenti devono far pervenire richiesta scritta al dirigente scolastico almeno due giorni prima della data stabilita. Tale richiesta deve contenere l'ordine del giorno ed essere sottoscritta dai docenti delle ore prescelte e dai rappresentanti di classe.

Il docente, se ciò gli viene richiesto dagli studenti, deve partecipare all'assemblea di classe. In ogni caso egli è tenuto a trattenersi nei pressi dell'aula per rispondere ad eventuali quesiti o per interrompere l'assemblea qualora gli studenti si dimostrino incapaci di gestire autonomamente la loro riunione.

Al termine dell'assemblea il docente controlla che sia stato stilato il relativo verbale sull'apposito registro, che deve essere consegnato in segreteria didattica, ove rimarrà a disposizione degli allievi e del dirigente scolastico.

Durante le assemblee d'istituto i docenti in servizio sono tenuti a garantire la vigilanza.

Art. 33 Comitato studentesco

Il Comitato studentesco previsto quale organo eventuale di gestione dei rapporti tra gli studenti e le altre componenti, sia dall'ad. 43 del DPR n. 416/7 sia dal D.Leg.vo n. 297 del 16.04.94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazioni delle assemblee studentesche di istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Il comitato studentesco non può autoconvocarsi in ore coincidenti con quelle delle lezioni.

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il

dirigente scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 34 Apertura della scuola oltre l'orario delle lezioni

Compatibilmente con l'orario di servizio e la disponibilità del personale non docente, la scuola rimane aperta, a disposizione di studenti, insegnanti e genitori, anche oltre il normale orario scolastico. In tal caso, l'accesso alle aule e ai laboratori deve però essere preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico o, in sua assenza, da uno dei suoi collaboratori.

I docenti che promuovono attività pomeridiane ne curano l'organizzazione e se ne assumono la responsabilità.

Art. 35 IDEI Interventi Didattici Educativi Integrativi

L'istituto attiva interventi didattici educativi integrativi per alunni il cui profitto durante il corso dell'anno risulti insufficiente in una o più materie secondo quanto previsto dall'O.M. attuativa del 29.10.94 n. 607. Gli interventi sono effettuati durante il corso dell'anno secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. Per gli studenti per i quali i singoli Consigli di classe decidano di attivare degli interventi didattici educativi integrativi, la partecipazione agli IDEI è obbligatoria.

Art. 36 Procedura per lo svolgimento dei viaggi di istruzione

Tutte le attività integrative che si concretizzano in viaggi di istruzione faranno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla C.M. 291 del 14 ottobre 1992 e successive integrazioni.

La competenza in merito ai viaggi di istruzione è del Consiglio di classe, che ne progetta e delibera la meta, le motivazioni e le finalità didattico-culturali e formative, inserendole nella propria programmazione generale. Nel farlo, ogni Consiglio di classe si attiene alle indicazioni sulla durata e sul numero minimo dei partecipanti fissati dal Collegio Docenti nella riunione iniziale.

Nell'organizzare i viaggi d'istruzione, ci si atterrà alla seguente procedura:

1) Il Consiglio di classe (appositamente convocato):

- a) discute la/e proposta/e e decide quali accogliere;
- b) individua gli accompagnatori (minimo uno ogni quindici studenti);
- c) informa alunni e genitori della necessità di versare una caparra del 30% all'atto dell'adesione;
- d) può stabilire un tetto massimo di spesa annuale per i viaggi di istruzione e altre attività culturali.

2) I docenti accompagnatori

- a) raccolgono i nominativi degli studenti partecipanti e le autorizzazioni dei genitori;
- b) si occupano della raccolta della caparra;
- c) formalizzano la proposta indicando chiaramente obiettivi, itinerario, numero degli studenti partecipanti, feed-back didattico previsto;
- d) presentano la proposta all'apposita commissione almeno cinque giorni prima della riunione del Collegio dei docenti che ha all'ordine del giorno l'approvazione dei viaggi d'istruzione.

3) L'apposita Commissione

- a) verifica l'indicazione nella proposta di tutti i dati richiesti;
- b) trasmette la proposta al Collegio dei docenti.

4) Il Collegio dei docenti

- a) esamina le proposte valutandone l'aspetto didattico;
- b) controlla la rispondenza con i criteri indicati e valuta eventuali eccezioni;
- c) delibera l'attuazione delle varie proposte, le trasmette all'Ufficio Tecnico e al Consiglio di Istituto per la definizione degli aspetti economici.

5) L'Ufficio Tecnico

- a) richiede preventivi a diverse agenzie di viaggi;
- b) trasmette le proposte approvate dal Collegio dei docenti e i preventivi al Consiglio di istituto.

6) Il Consiglio di istituto

- a) esamina i prospetti approntati dalla Giunta Esecutiva in relazione alle proposte delle

- diverse agenzie viaggi;
- b) stabilisce la quota stanziata per ciascuna classe dall'apposito capitolo;
 - c) delibera eventuali contributi a studenti in difficoltà economiche;
 - d) sceglie l'agenzia viaggi con cui concordare la realizzazione di ciascuna proposta;
 - e) provvede a deliberare l'attuazione di ogni proposta.

7) L'Ufficio Tecnico

- a) contatta l'agenzia prescelta e si accorda sui dettagli dell'organizzazione;
- b) comunica i dettagli dell'organizzazione agli accompagnatori.

8) I docenti accompagnatori

- a) forniscono a ciascuno studente copia dei dettagli organizzativi;
- b) coordinano la raccolta delle quote di adesione;
- c) a conclusione del viaggio presentano dettagliata relazione con indicazione delle attività effettivamente svolte, degli obiettivi raggiunti, del comportamento tenuto dagli studenti segnalando, nel contempo, eventuali disservizi dell'agenzia e ogni altro eventuale problema rilevato.

Art. 37 Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti

Gli allievi sono tenuti a parcheggiare cicli e motocicli nelle aree indicate dal dirigente scolastico d'intesa con il responsabile per la sicurezza, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli accessi all'istituto, al fine di consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. I mezzi sono parcheggiati a rischio e pericolo degli studenti: l'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni.

TITOLO V

Studenti: NORME E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 38 Norme generali di disciplina

Si configurano come infrazioni disciplinari le azioni ed i comportamenti che inducono al mancato rispetto dei doveri degli studenti e al venir meno del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Tali infrazioni sono oggetto di appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.

Con riferimento a quanto disposto dall'ad. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al DPR 249/1998, si ribadiscono i seguenti principi:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto;
- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 39 Mancanze e sanzioni disciplinari

Si individuano qui di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti con l'indicazione delle relative sanzioni e dell'organo competente a comminarle.

Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di istruzione, gli stages, le visite didattiche e le altre attività collegate alla vita della scuola.

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Abituale negligenza nel rispetto dei doveri dello studente	Comunicazione alla famiglia con relativa annotazione sul registro di classe	Docente
Comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica	Nota sul registro di classe segnalata alla Presidenza	Docente
Reiterato comportamento che sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività didattica	Nota sul registro di classe, accompagnamento dal Dirigente scolastico ed eventuale sospensione	Docente e dirigente scolastico
Giustificazione artefatta o non veritiera. Falsificazione di documenti attinenti ai rapporti scuola-famiglia. Alterazione o danneggiamento di registri o di altri documenti scolastici.	Nota sul registro di classe, comunicazione alla famiglia ed eventuale sospensione (fino a 5 giorni)	Docente e dirigente scolastico
Comportamento irrispettoso verso l'ambiente e verso le attrezzature in esso presenti	Nota sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e eventuale sospensione. Risarcimento integrale del danno.	Docente e dirigente scolastico
Comportamento non rispettoso o aggressivo nei confronti dei compagni e di tutto il personale scolastico.	Nota sul registro di classe, comunicazione alla famiglia e sospensione.	Docente, Consiglio di classe e dirigente scolastico
Comportamento contrario ai valori della democrazia, della tolleranza, della crescita della persona in tutte le sue direzioni e in generale contrario ai principi di cui all'art. 1 dello <i>Statuto delle studentesse e degli studenti</i> .	Convocazione della famiglia, sospensione fino a 15 giorni.	Consiglio di classe e dirigente scolastico
Comportamenti che configurino reati o per cui vi sia pericolo per l'incolumità della persona.	Convocazione della famiglia e Sospensione commisurata alla gravità del reato o del pericolo per la persona.	Consiglio di classe e dirigente scolastico
Utilizzo del cellulare durante le ore di lezione	a) sequestro del cellulare e riconsegna solo a un genitore b) in caso di infrazione ripetuta: <input type="checkbox"/> ritiro del cellulare; <input type="checkbox"/> provvedimento disciplinare <input type="checkbox"/> restituzione ai genitori anche per i maggiorenni	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Diffusione di immagini relative a documenti o realizzate in modo improprio o con strumenti non ammessi (cellulari; videocamere e fotocamere digitali)	Convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola proporzionato alla gravità dell'atto commesso	Consiglio di classe/ Consiglio di istituto

Art. 40 Norme procedurali

Se l'infrazione commessa rientra nelle competenze di un docente, questi deve immediatamente rilevarla e provvedere poi personalmente ad applicare la relativa sanzione di cui all'ad. 37.

Quando l'infrazione non rientra nelle sue competenze, il docente deve annotare l'accaduto sul registro di classe e deve tempestivamente informare il dirigente scolastico perché provveda ad

applicare la sanzione prevista.

Anche il personale non docente, che è a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a segnalare ai docenti o al dirigente scolastico gli alunni i cui comportamenti si configurino come mancanze disciplinari. Se l'infrazione rientra nella competenza del Consiglio di classe, questo deve essere convocato dal dirigente scolastico con la massima urgenza. Prima di comminare l'eventuale sanzione, il Consiglio di classe deve invitare lo studente ad esporre le proprie ragioni, che devono essere riportate a verbale. Qualora ciò si rivelasse utile, il Consiglio può anche disporre l'assunzione di prove.

L'eventuale sanzione comminata deve essere annotata sul registro di classe.

I provvedimenti che comportano sospensione devono essere comunicati alla famiglia prima telefonicamente e successivamente per iscritto.

In caso di urgenza o di particolare gravità, in attesa di espletare le procedure previste, il dirigente scolastico, dopo aver consultato i docenti collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, decretando anche l'allontanamento dalla scuola dello studente.

Art. 41 Impugnazione

Contro le decisioni adottate in materia disciplinare, è ammesso ricorso da parte degli studenti all'Organo di garanzia della scuola. Tale ricorso deve avvenire entro 30 giorni per le sanzioni dal Consiglio di classe, entro 15 giorni per tutte le altre sanzioni.

L'Organo di garanzia è eletto entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio d'Istituto e rimane in carica sino all'elezione del nuovo organo.

Si compone di due docenti, del Presidente del Consiglio di Istituto o un genitore da lui delegato e di un alunno, oltre al Dirigente scolastico, che lo presiede.

Per ciascuno dei membri elettivi deve essere previsto un supplente a cui ricorrere in caso di indisponibilità.